

**Cancelleria dello Stato**  
**6501 Bellinzona**

Bellinzona, 27 marzo 2009

## **Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato**

### **Restituzione contributi LIM - Sentenze del Tribunale federale**

Con sentenze del 16 marzo 2009, il Tribunale federale ha accolto i ricorsi interposti dalla Centro Turistico Grossalp SA e dall'ing. Giovanni Frapolli contro le risoluzioni del 17 giugno 2008 con le quali il Consiglio di Stato aveva chiesto ai ricorrenti la restituzione di sussidi e prestiti concessi in eccedenza nell'ambito dei progetti di costruzione di un impianto di innevamento programmato e dell'albergo Walser a Bosco Gurin. Contrariamente a quanto proposto dai ricorrenti, il Tribunale federale non si è però occupato del merito della vertenza, vale a dire della legittimità della domanda di restituzione, e soprattutto non ha annullato le decisioni del Consiglio di Stato.

Dopo aver accertato che le risoluzioni governative – di ultima istanza cantonale o definitive in base alla legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) - colpivano diritti di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il Tribunale federale ne ha dedotto che la contestazione doveva essere preventivamente sottoposta a un'autorità giudiziaria cantonale, indipendente e imparziale. Il Tribunale federale ha pertanto ritornato gli atti al Consiglio di Stato e lo ha invitato a "mettere a disposizione dei ricorrenti entro termini ragionevoli un'istanza giudiziaria conforme all'art. 6 n. 1 CEDU". In ossequio a queste sentenze, il Consiglio di Stato darà pertanto ai ricorrenti la possibilità di portare la lite davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), dove già sono pendenti i ricorsi interposti dalla Grossalp e dall'ing. Frapolli contro analoghe decisioni di restituzione di sussidi e prestiti concessi in base alla legge sul turismo, che prevede invece il ricorso al TRAM.

Le sentenze del Tribunale federale costituiscono peraltro una decisione di principio: è, infatti, la prima volta che il Tribunale federale si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 6 n. 1 CEDU in materia di concessione o di restituzione di prestiti e sussidi statali e tale questione non è mai stata affrontata neppure dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Esse contribuiscono pertanto a fare, come si suol dire, giurisprudenza, ma non scalfiscono in alcun modo il merito della lite e quindi la legittimità delle decisioni di restituzione delle prestazioni che sono state versate in esubero.